



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

004 - AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 3

Data: 13/01/2023

OGGETTO: Proroga Broker periodo 01/02/2023 - 31/03/2023 - Marsh S.p.A.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione n. 286 del 09/11/2017 del Responsabile Area Finanziaria si affidava, il servizio di brokeraggio assicurativo alla società Marsh s.p.a. per il periodo: 01/12/2017 al 30/11/2022;
- come da determinazione n. 425 del 10/11/2022 del Responsabile Area Servizi alla persona e gestione delle Risorse Finanziarie ed umane il servizio di brokeraggio assicurativo era stato prorogato per il periodo 01/12/2022 – 31/01/2023;

Preso atto che all'interno dell'Ente non è presente una professionalità in grado di gestire ed individuare condizioni e parametri assicurativi (clausole, valore assicurati, massimali, franchigie, nuovi rischi) nonché in assenza di un Ufficio legale che possa garantire un'efficace gestione dei sinistri;

Atteso che la società Marsh s.p.a nel corso di questi anni ha dimostrato particolare professionalità, preparazione specifica su ogni problematica sollevata e che l'Amministrazione comunale considera un valore aggiunto: a) tutte le informazioni condivise con la società Marsh; b) il percorso formativo intrapreso; c) il rapporto di fiducia instaurato stante l'esperienza maturata nella gestione del pacchetto assicurativo del Comune di Pogliano Milanese;

Valutato che nella fase attuale, anche in virtù della tempistica necessaria per la procedura aperta tramite portale SINTEL, per l'affidamento del servizio di brokeraggio per il triennio 2023/2026, si ritiene più rispondente alle esigenze dell'amministrazione avvalersi delle prestazioni professionali della società Marsh S.p.A. prorogando l'affidamento del servizio per ulteriori n. 2 (due) mesi;

Atteso che il servizio predetto come già dettagliato nella determinazione n. 286 del 09/11/2017, non comporta oneri aggiuntivi per il Comune di Pogliano Milanese in quanto l'attività di broker sarà remunerata, come da prassi consolidata di mercato, dalle Compagnie assicuratrici con le quali, a seguito di gara, verranno stipulate le coperture assicurative dell'Amministrazione;

Dato atto che i compensi spettanti a Marsh spa sono i seguenti:

compensi che in caso di aggiudicazione saranno posti a carico delle Compagnie di assicurazione sulle polizze diverse da quelle RCA	10%
compensi che in caso di aggiudicazione saranno posti a carico delle Compagnie di assicurazione sulle polizze RCA	4%

Considerato che il volume previsionale dei compensi che le Compagnie Assicurative dovevano riconoscere alla Società Marsh spa per il periodo: 01/12/2017 – 30/11/2022 era stato stimato in € 22.730,00 (annuo 4.546,00) calcolato sulla base dei premi in corso, determinazione n. 286 del 09/11/2017;

Evidenziato che detti compensi che le Compagnie Assicurative dovranno riconoscere alla Società Marsh spa per il periodo: 01.02.2023 – 31.03.2023 saranno rapportati a quanto stabilito con la determinazione n. 286 del 09/11/2017, e calcolati per i mesi di proroga previsti con il presente atto;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27.12.2021 ad oggetto "Approvazione Bilancio 2022- 2024";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27.12.2021 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024;
- l'art. 165, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio";

Visto l'art. 3 – comma 5 – del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge 213/2012 che ha introdotto l'art.147bis al D.Lgs. 267/2000 in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visti gli artt. 107 e 179 del D.L.gs n. 267/00 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30.6.2016;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30.6.2016;

Visto il Decreto Sindacale di attribuzione della posizione organizzativa dell'Area Servizi alla Persona e Gestione delle Risorse Finanziarie ed umane – Servizi sociali Prot. n. 14722 del 31/12/2022 decorrenza 01/01/2023, al Dott. Matteo Bottari – Segretario Generale del Comune di Pogliano Milanese.

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa;
2. di prorogare l'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo alla Società Marsh spa con sede in Milano Viale Bodio n. 33, per il periodo di n. 2 (due) mesi, dal 01.02.2023 fino al 31.03.2023, in virtù delle motivazioni espresse in premessa;
3. di dare atto che il servizio predetto non comporta oneri aggiuntivi per il Comune di Pogliano Milanese in quanto l'attività di broker sarà remunerata, come da prassi consolidata di mercato, dalle Compagnie assicuratrici con le quali, sono stipulate le coperture assicurative dell'Amministrazione, come da determinazione n. 286 del 09/11/2017;
4. di dare atto che detti compensi che le Compagnie Assicurative dovranno riconoscere alla Società Marsh spa per il periodo: 01.02.2023 – 31.03.2023 saranno rapportati a quanto stabilito con la determinazione n. 286 del 09/11/2017, e calcolati per i mesi di proroga previsti con il presente atto;
5. di dare atto del seguente codice CIG Z01207F0C9;
6. di precisare che Marsh S.p.A. è in regola con gli adempimenti in materia di DURC;
7. di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 da D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;
8. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 comma 1, lett. A) punto 2, della Legge 102 del 03/08/2009;
9. di dare atto che in relazione all'adozione del presente provvedimento:

- non ricorre conflitto, anche parziale, di interessi a norma dell'art. 6bis della Legge n.241/90 e dell'art. 6 del DPR n.62/2013;
- non ricorre l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013;

10. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
ALLA PERSONA E GESTIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE ED UMANE
Dott. Matteo Bottari**